



La forma e la sostanza.

FOGLIO INFORMATIVO

Estero: Crediti documentari e lettere di credito stand-by

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email

Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Caratteristiche e rischi tipici del prodotto/servizio

Il **credito documentario** consiste nell'**assunzione di un impegno** da parte di una banca (Banca emittente) ad effettuare, o a fare effettuare da una propria Banca corrispondente, una **prestazione economica** (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione, negoziazione) su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante) e a favore di un terzo (beneficiario). L'impegno è assunto fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, a condizione che i documenti presentati ad utilizzo del credito siano, nella forma, **conformi ai termini ed alle condizioni** previste dal credito documentario stesso.

I crediti documentari sono per loro natura **operazioni autonome** rispetto alla transazione commerciale sottostante che, pertanto, non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essa è incluso nel credito. Sono strumenti di pagamento generalmente utilizzati per regolare transazioni nel **commercio internazionale**.

La **Stand-by Letter of Credit** è una particolare forma di credito documentario con caratteristiche analoghe a quelle delle garanzie bancarie. Con essa la banca emittente si impegna ad effettuare il pagamento solo in caso di **inadempienza dell'ordinante** (debitore principale) a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano, nella forma, conformi ai termini ed alle condizioni previste dalla Stand-by Letter of Credit.

Aggiornato al 22/03/2012.

Pag. n. 1



La forma e la sostanza.

I Crediti Documentari e le Stand-by Letter of Credit sono disciplinate dalle **"Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (NUU)"** emanate dalla Camera di commercio Internazionale di Parigi.

Occorre fare una distinzione fra i Crediti Documentari e le Stand-by Letter of Credit **emesse dalla nostra banca su ordine di nostri clienti** a favore di terzi e quelle **ricevute a favore di nostri clienti** (emesse da banche estere e da Credem notificate/confermate).

L'emissione di un Credito Documentario/Stand-by Letter of Credit è subordinata alla concessione di uno **specifico affidamento** da parte della banca.

Un servizio collegato al credito documentario export è lo **star del credere**: è un impegno assunto da Credem nei confronti di un cliente beneficiario di un credito documentario, emesso senza autorizzazione o richiesta di conferma, allo scopo di garantirgli il pagamento finale da parte della Banca Emittente in caso di presentazione di documenti conformi. Lo star del credere non è regolamentato dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (NUU)" e viene assunto a proprio insindacabile giudizio da parte di Credem al di fuori del credito documentario tramite la sottoscrizione di apposito contratto.

I **rischi** connessi a questo servizio sono:

- **Ricezione merce non conforme all'ordine** (a carico dell'acquirente): l'acquirente sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito per i quali la banca emittente è tenuta a pagare (o ad impegnarsi a pagare).
- **Presentazione di documenti non conformi o non entro i termini del credito** (a carico del venditore): il venditore si è già spossessato della merce e non può contare sull'impegno della banca.
- **Rischio paese e della banca emittente** (a carico del venditore): possibilità di insolvenza della banca emittente o impedimenti ad effettuare il pagamento dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del paese della banca emittente. Queste tipologie di rischio possono essere mitigate con la richiesta di conferma del credito documentario o il rilascio di star del credere.
- **Rischio di cambio**: rischio di oscillazione del cambio per le operazioni espresse in divisa estera, nel periodo intercorrente tra l'emissione o la notifica del credito e la negoziazione della divisa.
- **Facoltà di modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto**, in presenza di un giustificato motivo.

Servizi collegati e servizi accessori:

- concessione di finanziamento all'ordinante (acquirente)
- concessione di anticipazione al beneficiario (venditore)
- conferma di crediti documentari export
- sconto pro-soluto di impegni di pagamento rilasciati a fronte di crediti documentari export
- star del credere su crediti documentari export

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

- **CREDITI DOCUMENTARI emessi su ordine di clienti**

Commissioni

- commissioni di apertura (per trimestre o frazione)
- commissioni di utilizzo

3,00‰ minimo 50 euro
3,00‰ minimo 50 euro (fino al 14/06/2012)

Aggiornato al 22/03/2012.

Pag. n. 2



La forma e la sostanza.

- commissioni di accettazione/pagamento dilazionato (per ogni mese o frazione di dilazione)
- commissioni di intervento

3,25‰ minimo 54 euro (dal 15/06/2012)
3,00‰ minimo 50 euro

- commissione di mancato utilizzo
- commissioni e spese reclamate da altre banche

2,00‰ minimo 1,55 euro (fino al 14/06/2012)
2,20‰ minimo 1,70 euro (dal 15/06/2012)
50% della commissione di utilizzo
minimo 50 euro
importo reclamato

Spese

- spese di apertura
- diritto fisso per modifiche/proroghe
- spese connesse al pagamento
- ulteriori spese per interventi straordinari
- reclamo maggiori spese per operazioni in divisa

50 euro (fino al 14/06/2012)
54 euro (dal 15/06/2012)
55 euro (fino al 14/06/2012)
59,4 euro (dal 15/06/2012)
10,50 euro (fino al 14/06/2012)
11,35 euro (dal 15/06/2012)
20 euro
8 euro (fino al 14/06/2012)
8,65 euro (dal 15/06/2012)

Valute

- valuta addebito utilizzi
- Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche (DDS periodico) (*):
 - Supporto cartaceo
 - Supporto elettronico (mybox)
- Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale (*):
 - Supporto cartaceo
 - Supporto elettronico (mybox)

data pagamento

0,67 euro
0

0
0

() l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."*

▪ CREDITI DOCUMENTARI ricevuti a favore di clienti

Commissioni

- commissioni di conferma
- commissioni di emissione star del credere
- commissioni di utilizzo
- commissione di accettazione/pagamento dilazionato
 - Su crediti non confermati: diritto fisso

Quotazione caso a caso valutando: rating banca emittente, rischio paese emittente, durata dell'operazione. Minimo 100 euro
Quotazione caso a caso valutando: rating banca emittente, rischio paese emittente, durata dell'operazione. Minimo 100 euro
3,00‰ minimo 50 euro (fino al 14/06/2012)
3,25‰ minimo 54 euro (dal 15/06/2012)

45 euro



La forma e la sostanza.

- Su crediti confermati

- commissioni di intervento

- commissione di trasferimento
- commissione di mancato utilizzo su crediti confermati

Spese

- diritto fisso di notifica

- spese di emissione star del credere
- diritto fisso per modifiche/proroghe

- spese di utilizzo

- maggiorazione spese per invio documenti a mezzo corriere

- recupero maggiori spese per operazioni in divisa

- spese di trasferimento

quotazione caso a caso valutando: rating banca emittente, rischio paese emittente, durata dell'operazione. Minimo 100 euro
2,00‰ minimo 1,55 euro (fino al 14/06/2012)
2,20‰ minimo 1,70 euro (dal 15/06/2012)
3,00‰ minimo 50 euro
Quotazione caso a caso. Minimo 25 euro

45 euro (fino al 14/06/2012)

48,60 euro (dal 15/06/2012)

20 euro

45 euro (fino al 14/06/2012)

48,60 euro (dal 15/06/2012)

45 euro (fino al 14/06/2012)

48,60 euro (dal 15/06/2012)

25 euro

8 euro (fino al 14/06/2012)

8,65 euro (dal 15/06/2012)

50 euro (fino al 14/06/2012)

54 euro (dal 15/06/2012)

Valuta accredito utilizzi

- Operazioni in Euro

+ 3 giorni lavorativi (dalla maggiore fra la data contabile e la valuta riconosciuta alla banca)

- Operazioni in divisa

Forex + 1 giorno lavorativo

- Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche (DDS periodico) (*):

- Supporto cartaceo

0,67 euro

- Supporto elettronico (mybox)

0

- Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale (*):

- Supporto cartaceo

0

- Supporto elettronico (mybox)

0

() l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."*

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il contratto è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace fino alla scadenza dei crediti documentari/lettere credito stand-by già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o di revoca del fido concesso.



La forma e la sostanza.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 30 giorni (che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto*).

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela, via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) - o per via telematica alla casella e-mail recweb@credem.it o attraverso il sito internet www.credem.it. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 Il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore BancarioFinanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

Cambio	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi	Organizzazione non governativa al servizio degli ambienti economici mondiali, avente come scopo primario quello di facilitare i rapporti commerciali internazionali.
Conferma	Intervento della banca designata (corrispondente della banca emittente il credito documentario) che, dietro pagamento di un compenso, aggiunge il proprio impegno di garanzia a favore del beneficiario, per quanto attiene agli obblighi della banca emittente il credito documentario.

* *presupposto alla chiusura del rapporto, per la peculiarità della linea di credito, è la verifica della definitiva estinzione di tutti i crediti documentari/lettere di credito stand by emesse a valere sul presente contratto, nonché l'estinzione in via definitiva dell'impegno di pagamento, se del caso attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento.*



La forma e la sostanza.

Controllo documenti	Fase nella quale la banca designata verifica che i documenti presentati ad utilizzo del credito documentario siano conformi a quanto richiesto, evidenziando al beneficiario e/o alla banca emittente eventuali difformità o discrepanze.
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
FOREX	Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.
Modifica	Variazione dei termini e/o delle condizioni del credito documentario originario.
Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (NUU)	Regole elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale che costituiscono il fondamentale riferimento dei regolamenti effettuati con crediti documentari e lettere di credito stand-by.
Rating	Codifica internazionale, assegnata da agenzie specializzate, del livello di affidabilità delle imprese e delle banche, utilizzato ai fini della concessione di credito.
Rischio Paese	Valutazione dell'affidabilità di una nazione combinando tra di loro diversi elementi, quali ad esempio: quadro politico, andamento economico, normative, sistema bancario.
Sconto pro-soluto	Operazione di smobilizzo di crediti derivanti da esportazioni, tramite la quale il venditore ottiene la disponibilità immediata di liquidità in transazioni in cui la vendita è quasi sempre condizionata dalla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Utilizzo	È la fase in cui il beneficiario presenta i documenti richiesti dal credito per riceverne la prestazione prevista.
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.
Star del credere	È un impegno assunto da Credem nei confronti di un cliente beneficiario di un credito documentario, emesso senza autorizzazione o richiesta di conferma, allo scopo di garantirgli il pagamento finale da parte della Banca Emittente in caso di presentazione di documenti conformi.